

Berna, il 28 febbraio 2007

Ai Governi cantonali

**Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5)
protezione speciale dei giovani lavoratori
avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato

Il Consiglio federale ha autorizzato oggi il Dipartimento federale dell'economia DFE ad avviare una procedura di consultazione sull'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate.

Le disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori sono attualmente contenute nell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). La revisione parziale della legge sul lavoro (LL) approvata dal popolo nel 1998 è stata accompagnata dalla revisione dell'OLL 1. In occasione di questa revisione, è risultato opportuno raggruppare in un'ordinanza separata le disposizioni che reggono la protezione dei giovani. Nell'autunno 2002 è stata avviata una procedura di consultazione sul primo progetto di OLL 5. La maggior parte dei Cantoni e numerosi partiti e associazioni, nelle loro prese di posizione, hanno richiesto l'abbassamento a 18 anni dell'età di protezione allora fissata a 20 anni per gli apprendisti e a 19 per gli altri lavoratori. Considerato che l'età di protezione è stabilita nell'articolo 29 della LL, il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione su questo tema, rinviando l'emanazione dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. La consultazione si è conclusa nel febbraio 2004 e la valutazione dei risultati ha indicato che la maggior parte di coloro che si erano pronunciati si era dichiarata favorevole all'abbassamento dell'età di protezione. Nel giugno 2006 il Parlamento ha approvato la revisione dell'articolo 29 capoverso 1 LL senza che sia stato indetto un referendum.

Lo scopo dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori è di proteggere la salute e la sicurezza dei giovani lavoratori che hanno meno di 18 anni. Tale obiettivo si applica sia ai giovani che seguono una formazione professionale di base che a quelli già integrati nel mondo del lavoro o che lavorano nel tempo libero per arrotondare le loro entrate.

Il progetto di OLL 5 che Vi sottoponiamo stabilisce il divieto generale del lavoro per i giovani di età inferiore a 15 anni e dei lavori pericolosi per i giovani di età inferiore a 18 anni. Prevede inoltre eccezioni a questo divieto e indica le condizioni ivi connesse.

Esso disciplina l'esercizio del lavoro notturno e domenicale così come la durata massima del lavoro, che variano in funzione dell'età e della frequenza scolastica.

Vi invitiamo a esaminare i progetti allegati e a far pervenire le Vostre osservazioni alla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia, Effingerstrasse 31, 3003 Berna,

entro il 9 maggio 2007.

Il termine accordato per prendere posizione è più breve del solito poiché il primo progetto di ordinanza è già stato posto in consultazione e poiché è auspicabile che l'abbassamento dell'età di protezione entri in vigore il più presto possibile.

Potete consultare la documentazione relativa alla procedura di consultazione su Internet, all'indirizzo <http://www.seco.admin.ch/>, o ordinarla presso la Direzione del lavoro, campo di prestazioni Condizioni di lavoro (ab.sekretariat@seco.admin.ch – 031/ 322 27 47).

Vi ringraziamo della Vostra preziosa collaborazione e Vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, i sensi della nostra massima stima.

Dipartimento federale dell'economia FDE

Doris Leuthard

- Allegati:
- Progetto di OLL 5, unitamente ai due progetti di ordinanze del Dipartimento
 - Rapporto esplicativo
 - Elenco dei destinatari della consultazione